

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla –
Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli.

Comune di Sanluri

Affidamento dei Servizi di Ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

CUP D98B18000130006 – CIG. 8111262925

CHIARIMENTI

QUESITO 1 -

In merito al punto 7.3 lettera K) “servizi di punta di ingegneria e architettura” del presente bando, sono richiesti “n. 2 servizi svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”. A tal proposito si richiedono chiarimenti sull’adeguatezza di servizi svolti a cavallo del decennio.

Es. Servizio: Progettazione affidata nel 2007, conclusa nel 2008, Lavori Conclusi nel dicembre 2009, Certificato di Regolare Esecuzione 2010.

Considerato l’esempio riportato, il servizio risulta interamente idoneo in quanto il CRE è datato nel decennio oppure si valuta solo la porzione del servizio compresa nel decennio?

RISPOSTA

Sono valutabili i servizi di ingegneria e architettura iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In ordine alla tipologia dei servizi valutabili si ritiene opportuno riportare l’estratto del punto 2.2.2.3 delle Linee guida Anac n° 1 e successive revisioni

“Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

QUESITO 2 -

In caso di valutazione parziale del servizio, in che modo e con quali coefficienti si deve scorporare la porzione di servizio compresa nel decennio, in considerazione del fatto che parte di direzione dei lavori è stata svolta a cavallo dei 10 anni?

Analogamente il quesito è posto anche per il punto 7.3 lettera J) relativo ai lavori da considerare come requisiti globali.

RISPOSTA

Sono valutabili i servizi di ingegneria e architettura iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In ordine alla quota parte di direzione lavori la cui attività abbia avuto inizio prima del decennio di riferimento, dovranno essere forniti elementi utili atti a dimostrare la parte dei servizi svolti nel decennio utile quali, a titolo esemplificativo, i SAL presentati per le liquidazioni in acconto.

QUESITO 3 -

Al fine di determinare i requisiti di capacità tecnica e professionale riportato al punto 7.3 lettera J) del disciplinare, si considerano idonei anche progetti di fattibilità tecnico ed economica di servizi di architettura e ingegneria svolti e approvati nel decennio?

Il quesito è esteso anche per il punto 7.3 lettera K) "Servizi di punta".

RISPOSTA

Si.

QUESITO 4 -

Buongiorno

partecipando in RTP la domanda di partecipazione allegato 1 deve essere redatta dal solo capogruppo e firmata in digitale da tutti i componenti facenti parte l'RT?

oppure ogni componente l'RT DEVE REDIGERE LA PROPRIA DOMANDA?

Il bollo dell'istanza è solo a carico del mandatario

RISPOSTA

Come previsto al punto 15.1 del disciplinare di gara la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e **presentata**, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**. Pertanto mandatario e mandanti compilano e presentano ciascuno l'istanza di partecipazione,

Il bollo segue la regola dell'istanza.

QUESITO 5 -

Si chiede un chiarimento della risposta al quesito 4, già pubblicato. "RISPOSTA"

Come previsto al punto 15.1 del disciplinare di gara la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Pertanto mandatario e mandanti compilano e presentano ciascuno l'istanza di partecipazione.

Il bollo segue la regola dell'istanza."

In generale, è sufficiente un bollo per raggruppamento, normalmente assolto dalla capogruppo. Si chiede, quindi, se ciascun componente deve assolvere il bollo separatamente (quindi 5 istanze = 5 bolli)? Cordiali saluti

RISPOSTA

La locuzione "Il bollo segue la regola dell'istanza" va intesa nel senso che ogni istanza presentata da ciascun componente il costituendo raggruppamento temporaneo deve essere bollata.